

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 22 del 2015

Oggetto: **ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA**

In riferimento ai Verbali 4506/4507/4058/4509/4510VET. del 12.11.2014 – Dipartimento di Prevenzione Veterinaria del Distretto di Modica.

Il Direttore Generale

Visti i verbali di contestazione n.° ⁴⁵⁰⁸~~4506/4507/4058/4509/4510/VET.~~ del 12.11.2014, ore 10,30, redatti dal Dirigente Medico Veterinario del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria, Dott. AURNIA Vincenzo, in seguito a sopralluogo effettuato il 15.10.2014, come da verbale, unitamente a personale della G.d.F. di Ragusa, presso l'allevamento suino e bovino sito in C/da Martinico, tenere di Modica, con Cod. Az. 006RGB79, di cui è proprietario il Sig. OTTAVIANO Paolo, nato a Modica il 09.11.1947 ed ivi residente in via Circonvallazione Ortisiana n.° 56;


Atteso che in seguito al sopralluogo anzidetto è stata accertata con il verbale n.° 4506 la violazione dell'art. 3 del D. Lgs. 26 ottobre 2010 n.° 200 per ***“la mancata registrazione dell'azienda presso i Servizi Veterinari dell'ASP di Ragusa, Distretto di Modica”*** che così dispone: *“Le aziende di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), sono registrate dal Servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio in un elenco informatizzato che è tenuto ed aggiornato nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica del Ministero della salute, di seguito denominata: «BDN», istituita presso il Centro servizi nazionale (CSN) dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise «G. Caporale», ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196. Ferma restando l'ufficialità dei dati della BDN, le regioni e le province autonome già dotate di proprie banche dati alimentano la BDN in tempo reale garantendo un identico livello di qualità e sicurezza dei dati...”* sanzionata ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. n.° 200/2010, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 5.000,00 a €. 30.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 10.000,00 (***corrispondente al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista***) da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo **in applicazione della sanzione in misura ridotta;**

Che, con il verbale n.° 4507 riguardante il medesimo sopralluogo si accertava la violazione dell'art. 4 del D. Lgs. 26 ottobre 2010 n.° 200 per ***“l'assenza del registro aziendale di carico-scarico suini”***, sanzionata ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D. Lgs. n.° 200/2010, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 1000,00 quale sanzione applicata in misura ridotta;

Che, con il verbale n.° 4508 riguardante il sopralluogo anzidetto è stata accertata la violazione dell'art. 3 del D.P.R. n.° 317/96 ***“per l'assenza del registro aziendale di carico-scarico bovini”*** sanzionato dall'art. 3, comma 5 D.Lgs. n.° 58/2004, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 1000,00 quale sanzione applicata in misura ridotta;

Che, con il verbale n.° 4509 riguardante il sopralluogo anzidetto la violazione dell'art. 4 del Regolamento CE n.° 1760/2000 per ***“la mancata identificazione dei 13 bovini trovati in azienda”*** sanzionato dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. n.° 58/2004 per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 6.500,00 quale sanzione applicata in misura ridotta (€ 500x 13 bovini);

Che, con il verbale n.° 4510 è stata accertata, sempre nella medesima circostanza, la violazione dell'art. 5 del D. Lgs. 26 ottobre 2010 n.° 200 per ***“la mancata identificazione dei 16 suini identificabili, sui 24 totali”*** sanzionata dall'art. 9, comma 3, D.L.vo 200/2010 per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 4.800,00 quale sanzione applicata in misura ridotta (€ 300x 16 suini);



Atteso che i sopra detti verbali sono stati notificati in data 18.11.2014 a mani del Sig. **OTTAVIANO Paolo**, meglio sopra generalizzato, nella qualità di proprietario dell'azienda Cod. Az. 006RGB79, che ha sottoscritto le rispettive relate di notifica, specificando allo stesso la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica le somme meglio sopra specificate, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che i verbali sono stati emessi entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Rilevato che la responsabilità per le violazioni accertate sono pertanto da ascrivere al Sig. **Ottaviano Paolo**, nella qualità sopra descritta, il quale non ha inteso né effettuare i pagamenti delle sanzioni applicate in misura ridotta né ha inteso presentare scritti difensivi;

Ritenuto applicabile nel caso di specie l'art. 8 della Legge 689/81, che in caso di più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, al comma 1, così dispone: *"Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo"* per cui va applicata la sanzione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Regolamento Aziendale (... dovrà applicarsi la sanzione stabilita per la violazione più grave che può essere aumentata fino al triplo);

Rilevata pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Ritenuto di poter applicare la sanzione più grave di €.10.000,00, contestata con il verbale n.° 4506/VET, maggiorata fino al doppio e, quindi, pari ad €. 20.000,00, ritenuta idonea in considerazione della entità e gravità delle violazioni commesse ma tenuto conto della assenza di precedenti violazioni della normativa a carico del trasgressore note all'Ufficio Sanzioni;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n.° 689.

VISTA il D. Lgs. 26 ottobre 2010 n.° 200.

Visto il Regolamento (CE) n.° 1760/2000.

Visto il DPR n.° 317/96.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n.° 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. **OTTAVIANO Paolo**, nato a Modica il 09.11.1947 ed ivi residente in via Circonvallazione Ortisiana n.° 56 quale trasgressore, il pagamento, per sanzione amministrativa applicata ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Regolamento Aziendale, della somma totale di **€. 20.000,00 ()**.

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: **€. 20.000,00;**

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi € 20.066,00 (euro ventimilaesessantasei/00)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: "da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V". nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione e della presente ordinanza.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1. (ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo).

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.



Il presente atto v  notificato:

- al Sig. OTTAVIANO Paolo, nato a Modica il 09.11.1947 ed ivi residente in via Circonvallazione Ortisiana n.  56

-   affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si d  comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (**Dipartimento Prevenzione Veterinaria-Distretto di Modica, Via Aldo Moro - 97015 MODICA**).

Si fa presente che avverso il presente atto   possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potr  avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n  1 Ragusa.

Ragusa, 12 FEB. 2015

*Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aric *



